

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXCIX**

n. 18

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DEROGHE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SEL-
VATICA E DI PRELIEVO VENATORIO PREVISTE
DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE**

(Dal 1° settembre 2002 al 31 gennaio 2003)

*(Articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e successive modificazioni)*

Presentata dalla Regione Emilia Romagna

Trasmessa alla Presidenza il 6 agosto 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

La Direttiva del Consiglio CEE del 2 aprile 1979, n. 409 concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, si prefigge la protezione di tali specie proibendone in generale l'uccisione, la cattura, la distruzione di nidi e uova, la detenzione ed il commercio e consentendone la caccia esclusivamente nei limiti fissati dall'art. 7 della Direttiva medesima che individua, per ogni Stato membro, quali specie possono essere oggetto di prelievo venatorio.

Prevede peraltro, all'art. 9, che gli Stati membri possano derogare ai limiti di cui sopra, per le seguenti motivazioni:

- a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica
 - nell'interesse della sicurezza aerea
 - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque
 - per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Lo Stato italiano con la promulgazione della legge n. 221/2002 ha indicato le modalità di applicazione delle deroghe previste dal sopracitato art. 9 e la Regione Emilia-Romagna ne ha recepito le disposizioni mediante la L.R. n. 15/2002.

Occorre subito precisare che la suddetta legge regionale dà attuazione a quanto stabilito dall'art. 9 della Direttiva comunitaria con esclusivo riferimento alla lett. a) e più precisamente per prevenire i gravi e ricorrenti danni alle colture, danni che negli ultimi anni hanno subito un notevole incremento e nei confronti dei quali il ricorso ai normali sistemi di dissuasione si sono rivelati del tutto inefficaci.

In definitiva il provvedimento individua le specie oggetto di prelievo in deroga (Storno, Passero e Passera mattugia) e coloro che sono autorizzati ad esercitarlo, stabilisce periodo, giornate ed orari di effettuazione dei prelievi, fissa un caniere giornaliero e stagionale per ciascuna specie e limita la sua applicazione a due stagioni venatorie - 2002/2003 e 2003/2004 - al fine di verificarne a consuntivo l'efficacia ed i risultati ottenuti.

Si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva degli abbattimenti in deroga relativi alla prima delle due stagioni venatorie sopramenzionate (i dati sono stati forniti dalle Province attraverso l'elaborazione dei tesserini così come previsto dallo specifico articolo " controlli " della L.R. n. 15/2002):

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI CONCERNENTI I PRELIEVI IN DEROGA EFFETTUATI NEL PERIODO 1° SETTEMBRE 2002/31 GENNAIO 2003, DISTINTI PER PROVINCIA.

	PASSERO	PASSERA MATTUGIA	STORNO	TOTALI
BOLOGNA	90	0	695	785
MODENA	179	7	5.300	5.486
REGGIO EM.	0	0	2.019	2.019
PARMA	0	0	41	41
PIACENZA	0	0	0	0
FERRARA	499	45	9.728	10.272
FORLI-CES.	6.559	879	49.203	56.641
RAVENNA	5.747	744	45.945	52.436
RIMINI	6.410	620	28.336	35.366
TOTALI	19.484	2.295	141.267	163.046